

Traduzione¹

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Portogallo intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza

Conclusa il 26 settembre 1974

Approvata dall'Assemblea federale il 9 giugno 1975²

Istrumenti di ratificazione scambiati il 2 dicembre 1975

Entrata in vigore il 17 dicembre 1975

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo portoghese,

animati dal desiderio di evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza hanno deciso di concludere una convenzione e

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Campo d'applicazione

Art. 1 Persone

La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte

1. La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito e sulla sostanza riscosse per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sulla sostanza le imposte riscosse sul reddito complessivo, sulla sostanza complessiva o su elementi del reddito o della sostanza, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, come anche le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui s'applica la convenzione sono segnatamente:

RU 1975 2457; FF 1974 II 1048

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1975 2456

- a) Per quanto concerne il Portogallo:
- (1) L'imposta fondiaria (a contribuição predial)
 - (2) L'imposta sull'industria agricola (o imposto sobre a indústria agricola);
 - (3) L'imposta industriale (a contribuição industrial);
 - (4) L'imposta sui proventi da capitali (o imposto da capitalis);
 - (5) L'imposta professionale (o imposto profissional);
 - (6) L'imposta complementare (o imposto complementar);
 - (7) L'imposta per la difesa e lo sviluppo d'oltremare (o imposto para a defesa e valorização do ultramar);
 - (8) L'imposta sul valore aggiunto (o imposto de mais-valias);
 - (9) L'imposta sul reddito del petrolio (o imposto sobre o rendimento do petróleo);
 - (10) I centesimi addizionali riscossi sulle imposte enumerate da (1) a (9);
 - (11) Le altre imposte riscosse per il conto di collettività locali il cui ammontare è determinato in funzione delle imposte elencate sotto (1) a (9) e i corrispondenti addizionali (dappresso designate «imposta portoghese»);
- b) Per quanto riguarda la Svizzera:
- Le imposte federali, cantonali e comunali
- (1) Sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili aziendali, profitti da capitali, ecc.);
 - (2) Su la sostanza (sostanza complessiva, beni mobili ed immobili, sostanza aziendale, capitale e riserve, ecc.) (dappresso designate «imposte svizzere»).

4. La convenzione si applicherà anche alle imposte future, di natura identica od analoga, che verranno in seguito istituite in aggiunta alle imposte attuali o in loro sostituzione. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno alla fine di ogni anno le modificazioni apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

5. La convenzione non si applica alle imposte riscosse alla fonte su le vincite alle lotterie.

Capitolo II

Definizioni

Art. 3 In generale

1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- a) Le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano il Portogallo o la Svizzera, come il contesto richiede;

- b) Il termine «Portogallo» designa il Portogallo europeo comprendente il territorio continentale e gli arcipelaghi delle Azzorre e di Madera; esso include parimente qualsiasi territorio fuori della sovranità marittima del Portogallo che è o sarà designato secondo la legge portoghese come riguardante lo zoccolo continentale e conformemente alla legge internazionale come territorio nel quale i diritti del Portogallo concernenti il suolo e il sottosuolo del mare e delle loro risorse naturali possono essere esercitati;
- c) Il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera;*
- d) Il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra unione di persone;
- e) Il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche ai fini del trattamento fiscale;
- f) Le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- g) L'espressione «autorità competenti» designa:
 - (1) Nel portogallo, il ministro delle finanze, il direttore generale delle contribuzioni e le imposte o i loro rappresentanti autorizzati;
 - (2) Per quanto riguarda la Svizzera: l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

2. Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il significato che ad essa viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della convenzione.

Art. 4 Domicilio fiscale

1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile ad imposta nello Stato stesso a motivo del domicilio, della residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio analogo. Per la Svizzera essa designa anche le società in nome collettivo e in accomandita semplice costituite secondo il diritto svizzero.

2. Quando, in base alla disposizione del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:

- a) Detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Tale espressione designa il centro degli interessi vitali, vale a dire il luogo con il quale le relazioni personali sono le più strette;

- b) Se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, detta persona è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
- c) Se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno dei due, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
- d) Se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si reputa che essa è residente dello Stato contraente dove si trova la sede della sua direzione effettiva.

4. La persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente, cessa di essere assoggettata nel primo Stato alle imposte per le quali il domicilio è determinante, non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante ha inizio nell'altro Stato a contare dalla stessa data.

Art. 5 Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari dove l'impresa esplica, in tutto o in parte, la sua attività.
2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:
 - a) Una sede di direzione;
 - b) Una succursale;
 - c) Un ufficio
 - d) Un'officina;
 - e) Un laboratorio;
 - f) Una miniera, una cava od ogni altro luogo d'estrazione di risorse naturali;
 - g) Un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata superi dodici mesi.
3. Non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se:
 - a) Si fa uso d'installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
 - b) Le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 - c) Le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
 - d) Un'installazione fissa d'affari serve ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

- e) Un'installazione fissa d'affari serve, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 5 – è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone in detto Stato di poteri che esercita abitualmente e che le consentono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro normale attività.
6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero vi svolga la sua attività (sia per mezzo di una stabile organizzazione o no) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III

Imposizione dei redditi

Art. 6 Redditi immobiliari

1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. L'espressione «beni immobili» è definita in conformità del diritto dello Stato contraente dove i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende, in ogni caso, gli accessori, le scorte vive o morte delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni di legge riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto di beni immobili, ad eccezione dei crediti di ogni genere garantiti da pegno immobiliare, e i diritti a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, ovvero da qualsiasi altra forma d'utilizzazione dei beni immobili. Tali disposizioni s'applicano parimente ai redditi provenienti da beni mobili trattati come redditi provenienti da beni immobili dalla legge fiscale dello Stato contraente in cui tali beni sono situati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa e ai redditi di beni immobili che servono all'esercizio di una libera professione.

Art. 7 Utili di imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la propria attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potessero essere stati da essa conseguiti se fosse stata un'impresa distinta e separata, che svolgesse attività identiche o analoghe, in condizioni identiche e analoghe, e avesse trattato in tutta indipendenza con l'impresa di cui è stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi che si prefigge la stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione, sia nello Stato dove è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra i suoi diversi componenti, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili in base al riparto, così come è uso; tuttavia il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione per il semplice fatto di aver essa acquistato merci per l'impresa.
6. Al fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano motivi validi e sufficienti per procedere diversamente.
7. Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di questi articoli non modificano quelle del presente articolo.

Art. 8 Navigazione marittima e aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. La disposizione del paragrafo 1 si applica parimente agli utili di una impresa derivanti da partecipazioni a un fondo comune («pool»), a un esercizio comune o ad un'organizzazione internazionale d'esercizio.

Art. 9 Imprese associate

Quando

- a) Un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o che
- b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e che, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, senza tali condizioni, sarebbero stati conseguiti da una delle imprese ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati conseguiti, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e imposti di conseguenza.

Art. 10 Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente, in conformità della legislazione di questo Stato, ma l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere il:

- a) Dieci per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario di questi ultimi è una società che dispone direttamente di almeno il 25 per cento del capitale della società che attribuisce o paga i dividendi;
- b) Quindici per cento della somma lorda dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune intesa le modalità d'applicazione di tale limitazione.

Tale paragrafo non concerne l'imposizione della società per i benefici che servono all'attribuzione o al pagamento dei dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, azioni minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente.

Nel caso del Portogallo, il termine comprende anche i benefici attribuiti o pagati in virtù di un contratto di partecipazione agli utili (conta em participação) come anche gli utili provenienti:

- a) dall'incorporazione di riserve nel capitale di una società la cui sede o sede della direzione effettiva si trova nel Portogallo;

- b) dell'emissione di azioni di una società la cui sede o sede della direzione effettiva si trova nel Portogallo se i beneficiari hanno diritto opzionale di sottoscrizione.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente da dove provengono i dividendi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi.
5. Se una società residente di uno Stato contraente ottiene benefici o redditi dell'altro Stato contraente, quest'ultimo Stato non può riscuotere alcuna imposta sui dividendi attribuiti o pagati dalla società alle persone che non sono residenti di quest'ultimo Stato né prelevare alcuna imposta a titolo d'imposizione di utili non distribuiti sugli utili non distribuiti della società anche se gli utili attribuiti o pagati o i benefici non distribuiti consistono parzialmente o completamente in benefici o redditi provenienti da quest'altro Stato.

Art. 11 Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere imposti nello Stato contraente da dove provengono, in conformità della legislazione di questo Stato, ma l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune intesa le modalità d'applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi di prestiti pubblici, obbligazioni garantite o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili, di crediti di qualsiasi natura, come anche tutti gli altri redditi assimilati ai redditi di somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da dove provengono i redditi stessi. Nel caso del Portogallo il termine comprende anche le somme attribuite o pagate a un'impresa in compensazione per la sospensione o riduzione delle sue attività.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, ha, nell'altro Stato contraente da dove provengono gli interessi, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connesso il credito generatore degli interessi.
5. Gli interessi si considerano provenire da uno Stato contraente quando il debitore è questo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto il mutuo generatore degli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenire dallo Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione.
6. Qualora, in conseguenza di relazioni particolari esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto

tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.

Art. 12 Diritti di licenza

1. I diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali diritti possono essere imposti nello Stato contraente da dove provengono, in conformità della legislazione di questo Stato, ma l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei diritti di licenza. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune intesa le modalità d'applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine «diritti di licenza» designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o la concessione dell'uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, come pure per l'uso o la concessione dell'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il beneficiario dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente da dove provengono i diritti di licenza, una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connesso il diritto o il bene generatore dei diritti di licenza.
5. I diritti di licenza si considerano provenire da uno Stato contraente quando il debitore è questo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei diritti di licenza, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione alla quale è effettivamente connessa la prestazione generatrice dei diritti di licenza, e tali diritti sono a carico della stabile organizzazione, i diritti di licenza si considerano provenire dallo Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione.
6. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei diritti di licenza pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.

Art. 13 Profitti da capitali

1. I profitti derivanti dall'alienazione di beni immobili, come definiti al capoverso 1 del paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. I profitti derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o di beni mobili facenti parte di una sede fissa della quale un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi i profitti analoghi derivanti dall'alienazione totale di detta stabile organizzazione (unitamente o no alla relativa impresa) o di detta sede fissa, sono imponibili in questo altro Stato. Tuttavia, i profitti derivanti dall'alienazione dei beni mobili considerati nel paragrafo 3 dell'articolo 22 sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale i beni di cui trattasi sono imponibili secondo le disposizioni di detto articolo.

3. I profitti derivanti dall'alienazione dei beni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono imponibili unicamente nello Stato contraente in cui risiede l'alienante.

Art. 14 Libera professione

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una sede fissa per l'esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale sede fissa, gli utili sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta sede fissa.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, come anche le attività indipendenti dei medici, degli avvocati, ingegneri, architetti, dei dentisti e contabili.

Art. 15 Professioni dipendenti

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, le remunerazioni percepite a detto titolo sono imponibili in quest'altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) Il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi di non più di 183 giorni, in totale, nel corso dell'anno fiscale considerato;
- b) Le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non sia residente dell'altro Stato; e
- c) L'onere delle remunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione o sede fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni dovute per attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale o a bordo di battelli adibiti alla navigazione interna sono imponibili nello Stato contraente nel quale si trova la direzione effettiva dell'impresa.

Art. 16 Tantièmes

Le partecipazioni agli utili (tantièmes), i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. Nondimeno, le remunerazioni pagate da tale società o membro del consiglio d'amministrazione per l'esercizio di un'attività permanente sono imponibili conformemente alle disposizioni dell'articolo 15.

Art. 17 Artisti e sportivi

Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione, i musicisti e gli sportivi ritraggono come tali dalle loro prestazioni personali, sono imponibili nello Stato contraente dove dette attività sono svolte.

Art. 18 Pensioni

Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate a un residente di uno Stato contraente a titolo di cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Art. 19 Funzioni pubbliche

1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una suddivisione politica o da un suo ente locale, ovvero da una persona giuridica di diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente, sia mediante prelevamento da un fondo speciale, a una persona fisica sua cittadina a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove provengono dette remunerazioni.
2. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 s'applicano alle remunerazioni o pensioni versate a titolo di servizi resi nel quadro di un'attività commerciale o industriale esercitata da uno degli stati contraenti o una delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali.

Art. 20 Studenti

1. Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di continuare i suoi studi o la sua formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.

2. Una persona fisica che è o che era residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente per continuare studi, ricerche o la propria formazione oppure per acquisire un'esperienza tecnica professionale o commerciale e che per un periodo o taluni periodi non superiori ai dodici mesi esercita un'attività remunerata in quest'altro Stato, non soggiace all'imposta in quest'altro Stato per le remunerazioni versate in virtù di tale attività a condizione che l'attività non sia in relazione diretta con gli studi, le ricerche, la formazione o il tirocinio tecnico, professionale o commerciale, e che le remunerazioni provenienti da detta attività, non superano i 12 000 franchi svizzeri o il loro equivalente in moneta portoghese al saggio ufficiale di cambio.

Art. 21 Altri redditi

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente menzionati negli articoli precedenti della presente convenzione, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Capitolo IV **Imposizione della sostanza**

Art. 22 Sostanza

1. La sostanza costituita da beni immobili, come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, è imponibile nello Stato contraente dove i beni stessi sono situati.
2. La sostanza costituita da beni mobili, facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa o da beni mobili di pertinenza di una sede fissa che serve all'esercizio di una libera professione, è imponibile nello Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione o la sede fissa.
3. Le navi e gli aeromobili esercitati in traffico internazionale e i battelli adibiti alla navigazione interna, come i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Ogni altro elemento della sostanza di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in questo Stato.

Capitolo V **Disposizioni per evitare la doppia imposizione**

Art. 23 Metodi

1. Se un residente del Portogallo riceve redditi che, conformemente alle disposizioni della presente convenzione sono imponibili in Svizzera, il Portogallo deduce dall'imposta che riscuote sui redditi di tale residente una somma uguale all'imposta sul reddito pagato in Svizzera. Nondimeno, la somma così dedotta non può eccedere

la frazione dell'imposta portoghese calcolata prima della deduzione, corrispondente al reddito imposto in Svizzera.

2. Se un residente della Svizzera riceve redditi o possiede sostanza che, conformemente alle disposizioni della convenzione sono imponibili nel Portogallo, la Svizzera esenta d'imposta tali redditi o tale sostanza con riserva delle disposizioni del paragrafo 3 ma può, per calcolare la somma dell'imposta sul resto del reddito della sostanza di tale residente, applicare la stessa aliquota come se il reddito o la sostanza di cui si tratta non fossero stati esentati.

3. Se un residente della Svizzera riceve redditi che conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 sono imponibili nel Portogallo, la Svizzera accorda uno sgravio a tale residente su sua domanda. Lo sgravio consiste:

- a) Nel computo dell'imposta pagata al Portogallo conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 sull'imposta svizzera che grava i redditi di tale residente; la somma in tal modo computata non può nondimeno superare la frazione dell'imposta svizzera calcolata prima del computo corrispondente ai redditi che sono imposti nel Portogallo; oppure
- b) in una riduzione globale dell'imposta svizzera calcolata secondo le norme prestabilite nelle quali è tenuto conto dei principi generali di sgravio enunciati sotto la lettera a; oppure
- c) in un'esenzione parziale dei redditi di cui si tratta dall'imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell'imposta pagata al Portogallo dall'ammontare lordo dei redditi ricevuti dal Portogallo.

La Svizzera stabilisce il genere di sgravio e disciplina la procedura secondo le prescrizioni concernenti l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare la doppia imposizione.

4. Una società che è residente in Svizzera e riceve dividendi da una società filiale che è residente in Portogallo beneficia, per quanto concerne l'imposta svizzera concernente tali dividendi, gli stessi vantaggi di quelli di cui beneficerebbe se la società filiale che attribuisce o paga i dividendi fosse un residente di Svizzera.

5. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 3, gli interessi beneficianti di una riduzione o d'un'esenzione dall'imposta portoghese in applicazione della legislazione interna portoghese intesa a promuovere gli investimenti destinati allo sviluppo dell'economia portoghese sono considerate come aver sopportato l'imposta portoghese all'aliquota prevista nel paragrafo 2 dell'articolo 11.

Capitolo VI

Disposizioni speciali

Art. 24 Non discriminazione

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli

cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato trovantisi nella medesima situazione.

2. Il termine «cittadini» designa per ogni Stato contraente:

- a) Le persone fisiche che hanno la cittadinanza di questo Stato;
- b) Le persone giuridiche, società di persone e unioni di persone costituite in conformità della legislazione del detto Stato.

3. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di concedere ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti e le riduzioni d'imposta che concede ai propri residenti in relazione alla loro situazione o al loro carichi di famiglia.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dall'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere e denominazione.

Art. 25 Procedura amichevole

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che i provvedimenti adottati da uno o da entrambi gli Stati contraenti implicano o implicheranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente del quale è residente.

Di regola, il caso deve essere sottoposto all'autorità competente nel termine di due anni dalla notificazione d'imposta o dal pagamento del reddito soggetto a trattenuta alla fonte oppure, nel caso di imposizione nei due Stati, dalla seconda imposizione.

2. Detta autorità competente, se il reclamo le appare fondato ed essa stessa non è in grado di trovare una soluzione soddisfacente, si sforzerà di risolvere il caso in via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si sforzeranno, in via di amichevole composizione, di appianare le difficoltà che potessero sorgere in ordine all'applicazione della convenzione. Esse possono altresì concertarsi al fine di evitare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso dei paragrafi precedenti. Se per giungere a detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti

di vista, esso può aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Art. 26 Funzionari diplomatici e consolari

1. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui fruiscono i funzionari diplomatici e consolari in virtù di norme generali del diritto internazionale o di disposizioni di accordi particolari.

2. Il diritto d'imposizione è riservato allo Stato accreditante nella misura in cui, a cagione di privilegi fiscali di cui fruiscono i funzionari diplomatici e consolari, in virtù di norme generali del diritto internazionale o di disposizioni di accordi internazionali particolari, il reddito o la sostanza non sono imponibili nello Stato presso il quale i funzionari di cui trattasi sono accreditati.

3. Ai fini della convenzione, i membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato contraente accreditata presso l'altro Stato contraente o presso uno Stato terzo, e che hanno la cittadinanza dello Stato accreditante, sono considerati residenti dello Stato accreditante qualora vi siano assoggettati ai medesimi obblighi, quanto alle imposte sul reddito e sulla sostanza, dei residenti di detto Stato.

4. La convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, o ai loro organi o funzionari, né ai membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato terzo che si trovano bensì sul territorio di uno Stato contraente, ma non sono trattati come residenti nell'uno o nell'altro Stato contraente, quanto alle imposte sul reddito e sulla sostanza.

Art. 27 Estensione territoriale

1. La presente convenzione può essere estesa integralmente o con le modificazioni necessarie a tutto o parte del territorio del Portogallo che è implicitamente escluso dal campo d'applicazione della convenzione, territorio che riscuote imposte analoghe a quelle cui s'applica la convenzione. Siffatta estensione prende effetto a contare dalla data, con le modificazioni e nelle condizioni, comprese quelle relative alla cessazione d'applicazione, stabilite di comune intesa tra gli Stati contraenti mediante scambio di note diplomatiche o mediante qualsiasi altra procedura conforme alle loro disposizioni costituzionali.

2. Salvo se gli Stati contraenti convengano altrimenti, quando una convenzione è disdetta da uno di essi in virtù dell'articolo 29, l'applicazione cessa secondo le condizioni previste in detto articolo per tutta o parte del territorio del Portogallo cui essa è stata estesa conformemente al presente articolo.

Capitolo VII

Disposizioni finali

Art. 28 Entrata in vigore

1. La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Lisbona non appena possibile.

2. La presente convenzione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratificazione e le disposizioni saranno applicate:

a) Al Portogallo:

- (1) Alle imposte alla fonte sorte dopo il 31 dicembre dell'anno dell'entrata in vigore della convenzione;
- (2) Alle altre imposte sui redditi concernenti gli anni civili inizianti dopo il 31 dicembre dell'anno dell'entrata in vigore della convenzione;

b) In Svizzera

- (1) Alle imposte riscosse mediante trattenuta alla fonte su redditi il cui pagamento interviene dopo il 31 dicembre dell'anno dell'entrata in vigore della convenzione;
- (2) Alle altre imposte svizzere riscosse per gli anni fiscali inizianti dopo il 31 dicembre dell'anno d'entrata in vigore della convenzione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le disposizioni dell'articolo 8, dell'ultima frase del paragrafo 2 dell'articolo 13 e del paragrafo 3 dell'articolo 22 sono applicabili alle imposte concernenti l'anno civile 1963 e gli anni successivi.

Art. 29 Disdetta

La presente convenzione permane in vigore sinché non è stata disdetta da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può disdirla per via diplomatica con un preavviso di almeno sei mesi prima della fine di ciascun anno civile. In tal caso, la convenzione cessa d'essere applicabile.

a) Al Portogallo:

- (1) Alle imposte dovute alla fonte sorte dopo il 31 dicembre dell'anno della disdetta;
- (2) Alle altre imposte sui redditi concernenti gli anni civili iniziati dopo il 31 dicembre dell'anno della disdetta;

b) In Svizzera:

- (1) Alle imposte riscosse mediante trattenuta alla fonte sui redditi pagati dopo il 31 dicembre dell'anno della disdetta;
- (2) Alle altre imposte svizzere riscosse per gli anni fiscali iniziati dopo il 31 dicembre dell'anno della disdetta.

In fede di che, i plenipotenziari di entrambi gli Stati hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i propri sigilli.

Fatto a Berna, il 26 settembre 1974 in due esemplari nelle lingue francese e portoghese, entrambi i testi facenti parimente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

P. Graber

Per il
Governo portoghese:

E. Bugalho

Protocollo addizionale

All'atto della firma della convenzione conclusa in data odierna tra la Svizzera e il Portogallo, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, i plenipotenziari sottoscritti hanno convenuto le disposizioni complete seguenti, che fanno parte integrante della convenzione.

1. Resta inteso che, all'articolo 2:
 - a) la convenzione mira sia alle imposte ordinarie sia a quelle straordinarie sul reddito e sulla sostanza;
 - b) se fosse introdotta nel Portogallo un'imposta sulla sostanza, la convenzione s'applicherà a tale imposta.
2. Resta inteso che le disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 10 non infirmano a uno Stato l'imposizione dei dividendi concernenti partecipazioni effettivamente attinenti a un'organizzazione stabile esercitata in detto Stato da un residente dell'altro Stato.
3. Resta inteso che le remunerazioni giusta il paragrafo 1 dell'articolo 19 versate da uno Stato contraente o da una delle sue suddivisioni politiche o collettività locali a una persona fisica di cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti sono imponibili soltanto nello Stato dal quale provengono le remunerazioni.
4. Resta inteso che se fosse un giorno introdotta l'imposta sulla sostanza nel Portogallo, l'imposta svizzera sulla sostanza, riscossa conformemente alle disposizioni della convenzione, sarebbe dedotta da tale imposta portoghese sulla sostanza secondo le condizioni previste al paragrafo 1 dell'articolo 23.

Fatto a Berna il 26 settembre 1974 in due esemplari nelle lingue francese e portoghese, entrambi i testi facendo parimente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

P. Graber

Per il
Governo portoghese:

E. Bugalho